

**Legge regionale 29 marzo 1999, n. 11 (BUR n. 30/1999)**

**ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (1)**

**Art. 1 - Istituzione.**

1. È istituito nella provincia di Venezia, il comune di Cavallino-Treporti mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Venezia.

2. Il territorio ad esso corrispondente è indicato nella cartografia e nella relazione descrittiva allegata alla presente legge.

**Art. 2 - Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

- elettori aventi diritto al voto n. 10.160
- votanti n. 7.790
- voti validamente espressi n. 7.694
- voti favorevoli n. 4.690
- voti contrari n. 3.004

**Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Cavallino-Treporti ed il Comune di Venezia sono definiti ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Venezia, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

**Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A

**Oggetto: Comune confine Cavallino - Treporti**

Il territorio del Comune di Cavallino-Treporti a partire da Ovest in senso antiorario è delimitato:

- dalla linea di costa nel tratto compreso tra il faro di Punta Sabbioni fino al confine con il Comune di Jesolo;
- dal tratto di confine con il Comune di Jesolo lungo il fiume Sile, il canale Casson fino alla confluenza con il canale Pordelio, lungo il fosso o canale Arco (che costeggia la valle Falconera) fino alla confluenza del canale Caligo;
- lungo il canale Arco fino al canale dei Bari;
- lungo il canale dei Bari fino al canale di S. Felice;
- lungo il canale di S. Felice fino al Porto di Lido in corrispondenza del faro di Punta Sabbioni.

ALLEGATO B

OMISSIS

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Istituzione. ....	1
Art. 2 - Risultati della consultazione. ....	1
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie. ....	1
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza. ....	1

1() Con sentenza n. 32/2009 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 6/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e inammissibile la questione di legittimità della medesima disposizione regionale sollevata in riferimento all'articolo 117 della Costituzione.